
Vademecum per l'Affido familiare





Presentazione

Nella decisione di accogliere un minore in famiglia non si pensa a tutta una serie di aspetti, che incidono nella quotidianità degli affidatari sotto diversi profili giuridici e che da soli spesso non sono in grado di risolvere. In quasi nessun caso si affrontano all'inizio le problematiche fiscali, previdenziali, assistenziali.

Così gli affidatari si accorgono solo dopo che, oltre all'aspetto educativo, oltre ad aprire le porte e il cuore della famiglia ad un'altra persona, ci si deve occupare di questioni di cui spesso nemmeno gli esperti in materia fiscale o previdenziale hanno una conoscenza specifica.

Abbiamo pensato, quindi, ad una guida dove sia possibile trovare alcune indicazioni per chiarirsi le idee in materia e risolvere i problemi che si presentano nella vita quotidiana da genitori affidatari.

Quello che però vogliamo sottolineare è che le difficoltà che si possono incontrare nel cammino di una famiglia, sia con figli naturali che affidati, nulla tolgono alla ricchezza di un'esperienza che

è emozionante, ricca di sorprese, ma che vale sempre la pena di provare con la consapevolezza che sarà un'avventura indimenticabile.



Se ci si apre, si scopre che è possibile condividere un pezzo di strada, un pezzo di cammino della nostra vita con altri, con bambini che non sono anagraficamente inscritti nel nostro albero genealogico, ma che possono avere bisogno di un "ramo" su cui posarsi e riposare o di una solida radice da cui trarre nutrimento per dare frutti a tempo debito.



Famiglia Aperta

Un'Associazione per bambini e per famiglie

Famiglia Aperta è nata nel 1993 da un gruppo di famiglie che avevano in comune esperienze di affido familiare di minori.

L'Associazione si pone l'obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà sotto forma di affidamento familiare.

Ciò significa garantire ad ogni bambino il diritto di vivere in famiglia.

Per fare questo siamo costantemente impegnati nella ricerca e nella formazione delle famiglie o persone disponibili ad avvicinarsi all'affidamento familiare.

Cerchiamo, inoltre, di dialogare con Istituzioni e Servizi pubblici, affinché attivino iniziative volte a sostenere e migliorare l'ambiente familiare del bambino, per garantire il suo diritto a crescere e/o in famiglia.



Il Centro Affidi

Punto di riferimento per le famiglie o le persone singole che scelgono di avvicinarsi all'esperienza dell'affidamento è il Centro Affidi che, dopo alcuni incontri di conoscenza e "valutazione" delle persone, propone l'abbinamento con un bambino/bambina e predispone il progetto che è elemento essenziale per il buon andamento del percorso.

Quando è possibile, il progetto dovrebbe essere redatto d'intesa con la famiglia di origine ed il minore, a seconda della sua età, oltre che con la famiglia affidataria e contiene gli obiettivi da raggiungere, la durata prevedibile dell'affido, le modalità degli incontri tra il minore e la famiglia naturale, nonché gli impegni delle famiglie e dei Servizi.

Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato, quando necessario, nel corso dell'esperienza in relazione all'effettivo evolversi della situazione.





Alcune informazioni

Cos'è l'affidamento familiare



Ogni minore ha diritto di crescere nella propria famiglia, ma qualora ciò non sia possibile, il Servizio Sociale individua prioritariamente un altro nucleo familiare disposto ad acco-

glierlo per il tempo necessario a risolvere le problematiche che hanno determinato il suo allontanamento. In questo modo l'affido diventa un aiuto indiretto anche per la famiglia di origine per il tempo necessario a cercare di risolvere le proprie difficoltà, in vista del possibile rientro del figlio.

Dunque, l'affido è una forma di accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di un bambino o bambina, di un ragazzo o ragazza in difficoltà. E' un percorso di aiuto e di sostegno che offre al minore la possibilità di sviluppare le proprie risorse in un ambiente sicuro. Ragioni di tipo solo economico non possono essere motivo di allontanamento dalla famiglia naturale Possono offrire la propria disponibilità all'affido famiglie, coppie, singoli e non sono previsti limiti di età.

L'affido familiare è regolamentato dalla Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", modificata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184".

Tipologie di affido

Da un punto di vista giuridico possono essere distinte due tipologie di affido:

- Affido consensuale E' disposto dal Servizio Sociale se i genitori danno il loro assenso ed è convalidato dal Giudice tutelare. Può durare al massimo 24 mesi e una sua eventuale proroga dev'essere decisa dal Tribunale per i minorenni.
- Affido giudiziale E' disposto dal Tribunale per i minorenni (vedi nota in calce per la modifica che dispone l'accorpamento del Tribunale per i minorenni ai Tribunali ordinari) quando i genitori non danno il loro consenso e/o la situazione del minore presenta difficoltà tali da richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile.

Come tipo di intervento si distingue:

- 1. Affido Part-time Il minore viene accolto dagli affidatari per alcune ore durante la giornata, oppure per brevi periodi (ad esempio fine settimana, vacanze etc.). Questa forma di affido viene attivata nelle situazioni in cui i genitori naturali, pur avendo la capacità di occuparsi dei figli, necessitano di essere aiutati, perché magari si tratta di un solo genitore che lavora e non ha parenti vicini. Oltre a fornire un prezioso sostegno concreto, l'affido part-time garantisce al bambino di poter arricchire il proprio contesto di relazioni, trovando dei riferimenti positivi, utili per la sua crescita, senza dover interrompere la convivenza con i propri genitori.
- 2. <u>Affido Full-time</u> Prevede che il bambino vada ad abitare stabilmente con la famiglia affidataria che lo accoglie e lo segue in tutte le sue esigenze quotidiane. Gli affidatari svolgono una funzione "genitoriale" per ciò che concerne la vita di tutti i giorni, occupandosi a pieno titolo dell'ordinaria amministrazione. Compete loro di accudire ed educare il bambino, tenendo conto della sua storia personale e delle indicazioni date dai Servizi sociali, nel rispetto delle decisioni dell'Autorità giudiziaria. Anche nell'affido residenziale il bambino può mantenere regolari rapporti con la sua famiglia di origine, secondo le modalità stabilite dai Servizi sociali o dal Giudice minorile.

Misure di sostegno

Supporti per gli affidatari

Nel percorso dell'affido possono insorgere eventuali difficoltà per la famiglia affidataria sia nel rapporto col bambino o bambina (regole, atteggiamenti, comportamenti, ecc.), sia nella relazione con la famiglia di origine, sia per altre questioni relative al progetto o a specifiche problematiche.

II Centro Affidi, attraverso l'accompagnamento della famiglia affidataria, continua a rappresentare per questa il punto di riferimento per qualsiasi esigenza relativa a problemi, richieste o dubbi che possono insorgere nel corso dell'affido.

Anche l'Associazione Famiglia Aperta si rende disponibile a sostenere le famiglie affidatarie nelle vicissitudini che si dovessero presentare. La partecipazione ai Gruppi di sostegno costituisce un'efficace occasione di crescita e serenità perché consente agli affidatari di confrontarsi e condividere sia le gioie e soddisfazioni sia gli aspetti difficili e faticosi dell'affido. Lo scambio di esperienze e la discussione del gruppo stimolano un miglioramento delle competenze relazionali ed educative degli affidatari, aiutandoli a definire le strategie di intervento più idonee nelle diverse situazioni e a non sentirsi soli in questa esperienza.

Assegno di base

In presenza di Affido Full-time alla famiglia affidataria viene assegnato un contributo mensile, svincolato dal reddito, per le spese che sostiene relativamente ai bisogni del bambino. L'importo del contributo è stabilito dal Servizio Sociale, il quale fa riferimento alla Delibera del Consiglio regionale della Regione Toscana N.364/93, dove si prevede l'erogazione di un assegno di periodicità mensile, equiparato a un dodicesimo della pensione minima annuale (quindi l'importo mensile dell'assegno dovrebbe essere di € 570,00 circa). Dall'Assegno di Base devono esse-

re detratte le somme percepite dagli affidatari per l'Assegno Unico per i figli a carico, disposto da giudice in loro favore.

In caso di Affido Part-time l'assegno dovrebbe essere calcolato sulla base dell'effettiva permanenza del minore presso la famiglia. Ma spesso è lasciato all'iniziativa dell'Assistente sociale che segue l'affido.

L'assegno di base, costituendo un rimborso forfettario delle spese sostenute per il mantenimento del minore affidato, non fa parte dei redditi da dichiarare ai fini IRPEF.

Assegno Unico per figli a carico (D.L. 230/21)

Dal Marzo 2022 l'Assegno Unico sostituisce quasi tutti i contributi economici per i figli:

- Vengono sostituiti: Premio alla nascita Assegno di natalità Assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli minori alcune detrazioni per carichi familiari il Fondo di sostegno alla natalità l'assegno temporaneo per i figli.
- Rimangono: Bonus Asilo nido e le Detrazioni fiscali per figlio a carico derivanti da spese sanitarie, istruzione, sport.



La nuova legge (art. 6, comma 4) prevede esplicitamente che, in caso di nomina di affidatario, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del minore.

Per gli affidamenti consensuali il Giudice Tutelare, nel rendere esecutivo l'affidamento, può prevedere in relazione della durata dello stesso l'erogazione dell'Assegno Unico a favore degli affidatari, qualora la famiglia rientri nelle fasce di reddito previste dalla legge.

Per gli affidamenti giudiziali è il Tribunale per i Minorenni che inserisce nel decreto tale diritto (art.38 L.149/2001).

Assicurazione

II bambino in affido, di norma, usufruisce di una assicurazione stipulata dal Servizio Sociale, finalizzata alla copertura dei danni cagionati verso se stesso e di quelli di cui egli è responsabile verso terzi (D.c.R. Toscana n° 364 del 21/9/1993).




Congedi e astensioni dal lavoro

Congedo obbligatorio per maternità o paternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

L'art. 16 del D.L. 26 marzo 2001 n. 151, dispone infatti il "divieto di adibire al lavoro le donne":

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - c) durante i tre mesi dopo il parto.



- di età non superiore a sei anni,
- per la durata di 3 mesi.

Il congedo di paternità alternativo

Spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.



Congedo di paternità esclusivo

Per aderire a disposizioni della Comunità Europea, l'art. 27-bis D.Lgs n. 105/2022 ha inoltre disposto che:

- 1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
- 2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
- 3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
 - 4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- 5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 (congedo alternativo).

Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.

Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U., ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo.

<u>In caso di affidamento</u> o di collocamento <u>temporaneo</u> del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l'affidamento o il collocamento.

(Gli art. 26 e 27 sono stati modificati per effetto dell'art. 2, commi 452 e 453 della Legge Finanziaria per il 2008).

Congedo parentale

Il congedo parentale è un <u>periodo di astensione facoltativo</u> dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. (circ. INPS 122 del 27/10/22)

Il nuovo Decreto Legislativo n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei a nove mesi totali.

Spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o <u>affidatari</u>, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

La nuova norma ha modificato anche la tutela del "genitore solo" a cui riconosce undici mesi di congedo parentale invece dei dieci mesi previsti dalla precedente normativa. Di questi undici, nove mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti due mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il "genitore solo" abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.

Ai fini della fruizione del congedo parentale, lo stato di "genitore solo" sussiste:

- in caso di morte o grave infermità dell'altro genitore;
- in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore;

- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l'affidamento esclusivo disposto ai sensi dell'articolo 337-quater del c.c.

In caso di parto, adozione o <u>affidamento plurimi</u>, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i primi 6 anni di età (o ingresso in famiglia affidataria), per un periodo massimo di 6 mesi; dai 6 agli 8 anni l'indennità del 30% è condizionata al reddito; dagli 8 ai 12 anni non spetta alcuna indennità.

Astensione dal lavoro per malattia del minore

Entrambi gli <u>affidatari</u>, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per la malattia del minore affidato (art. 50 del D lgs n.151/2001):

- per tutta la durata della malattia, con la retribuzione intera, se il minore ha un'età compresa tra 0 e 6 anni,
 - per 5 giorni lavorativi all'anno, senza retribuzione, se il minore ha un'età compresa tra 6 e 8 anni.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS

Gli iscritti alla gestione separata INPS sono tutti quei lavoratori autono-



mi che svolgono un'attività per la quale non è prevista una specifica cassa previdenziale.

La tutela della maternità si sostanzia in un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e, dal 14 giugno 2017, la relativa indennità di maternità/paternità è erogata dall'Istituto a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto all'astensione e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il D.lgs n. 105/2022 ha ampliato l'arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo.

Inoltre, ha riconosciuto a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all'altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.

Ai lavoratori in oggetto non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria. Non è altresì prevista la tutela del "genitore solo".

Lavoratori autonomi

Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un'indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità. L'indennità non comporta l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa. Secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l'indennità è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

Il D.lgs n. 105/2022 modifica anche l'articolo 68 del T.U. riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.

Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità (compresi gli ulteriori 3 mesi di maternità di cui alla circolare n. 1/2022) e per il padre dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore.

Ne consegue che, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l'indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Riposi orari giornalieri (allattamento)

Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.



L'indennità per riposi giornalieri, che
è pari alla retribuzione, spetta alle
madri e ai padri lavoratori dipendenti
per l'allattamento
del bambino, anche
se adottato o in affido.

Minori con disabilità

La legislazione per il sostegno alla maternità (Testo Unico D.Igs 151/2001 e ss. mm. e ii.) stabilisce che gli affidatari abbiano gli stessi diritti, opportunità e tutele previste per i genitori naturali in materia di:

- Assenza facoltativa dal lavoro o, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, purché questo non sia ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere.
- Tre giorni di permesso mensile (non frazionabili ad ore) retribuiti, sempre che il minore disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture, dall'età di tre anni e oltre del minore.

Agli affidatari di un bambino/a disabile con gravità art.3 c.3 della Legge 104/1992 vengono riconosciute le agevolazioni garantite per legge.



Altre informazioni

Rapporti con la famiglia di origine

Per i rapporti con la famiglia di origine l'affidatario deve seguire le indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, senza dimenticare che lo scopo dell'affido, quando possibile, è il rientro del minore nella propria famiglia di origine secondo gli obiettivi definiti dai progetti.

Non va dimenticato che il minore arriva nella nuova famiglia con la sua storia e le sue vicende evolutive. E' quindi necessario che gli affidatari rispettino questo suo percorso precedente, così come le vicende evolutive della sua famiglia di origine, senza porsi in posizione critica. Essi devono anche assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine.

Gli affidatari devono consultare e ottenere il consenso di chi esercita la patria potestà (famiglia di origine o Tutore) in materia di:

- interventi medico/sanitari che esulano dall'ordinario (es. un intervento chirurgico), mentre non occorrerà il consenso per la cura delle comuni malattie dei bambini;
- non possono altresì effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato relativamente alla confessione religiosa (ad es. amministrazione del battesimo, comunione, cresima ecc.), ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

Scuola

L'iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell'obbligo e alle scuole superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione, rilasciata dal Servizio Sociale, che attesti l'affidamento. Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore, esercitano i poteri connessi alla potestà parentale riguardo agli ordinari rapporti con la scuola (la partecipazione agli organismi scolastici, la giustificazione per assenza, l'autorizzazione per la gita scolastica). Decisioni

importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, la scelta degli studi superiori o le gite all'estero andranno concordate con i genitori naturali o il tutore, tramite il Servizio Sociale che segue il minore e gli operatori che seguono il progetto d'Affidamento, o il Giudice Tutelare.



Entro il mese di gen-

naio è possibile effettuare le iscrizioni per l'anno scolastico successivo ed è importante sottolineare le prassi da adottare per gli alunni e le alunne nelle fasi dell'affidamento "a rischio giuridico", del collocamento provvisorio. Per questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze è possibile procedere all'iscrizione rivolgendosi direttamente alla segreteria della Scuola. Si riporta in merito quanto indicato dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori della famiglia di origine:

"...in ogni caso, poiché non può essere possibile prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuclei familiari adottivi, è comunque consentito alle famiglie di iscrivere ed inserire i figli a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, presentando la domanda di iscrizione direttamente alla scuola prescelta".

La modalità di iscrizione online del minore, che ancora mantiene i dati anagrafici originari ma risulta allo stesso tempo presso il domicilio degli affidatari, pone un reale rischio di tracciabilità del minore stesso e della famiglia cui è stato assegnato. Il Tribunale per i Minorenni talvolta vieta espressamente di diffondere i dati del bambino. Pertanto, anche in tali contesti "...stante la particolare situazione, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria recandosi direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta", quindi senza usare obbligatoriamente la piattaforma delle iscrizioni online.

Espatrio

Il minore può recarsi fuori dall'Italia, nei paesi Europei con documenti che autorizzano l'espatrio.

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per recarsi all'estero, deve essere firmata, oltre che dagli affidatari, dai genitori naturali o dal tutore e (L. 1185/67 art. 3). Se manca il consenso di questi ultimi, occorre I'autorizzazione del Giudice Tutelare o, in caso di affido giudiziale, quella del Tribunale per i minorenni.

Per minori sotto i 14 anni, in genere occorre presentare al Commissariato di Polizia di zona richiesta di rilascio di lasciapassare, corredata della necessaria docu-

mentazione (es. certificato di nascita del minore ad uso espatrio, fotografie del minore, copia della documentazione relativa all'affidamento da parte dei Servizi Sociali, nulla osta all'espatrio da parte della competente Autorità Giudiziaria, ...).



La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all'estero con il bambino affidato, può rivolgersi al Servizio Sociale o alla Polizia di Stato per ricevere le indicazioni necessarie. Poiché può trattarsi di una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con 4/5 mesi di anticipo.

Residenza del minore

Negli affidamenti di breve durata, in linea di massima, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

Negli affidamenti a lungo termine, per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.), il servizio sociale può ritenere opportuno, previo accordo con i servizi e con i genitori del minore se non decaduti dalla potestà, far acquisire al minore affidato la residenza presso la famiglia affidataria.

L'iscrizione del minore sullo Stato di famiglia degli affidatari e il conseguente cambio di residenza può comportare il cambiamento dei soggetti istituzionali che si occupano del minore, ovvero degli operatori di territorio e del servizio affidi; è dunque un nodo aperto che richiede un'attenta valutazione di opportunità.

Queste considerazioni sono valide sia per gli affidi consensuali disposti dal Servizio territoriale e resi esecutivi dal Giudice Tutelare (comma 1, art.4, legge n.149/01), sia per gli affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni (comma 2, art.4, legge n.149/01).

Decisioni urgenti di carattere sanitario

Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del minore a loro affidato (ricoveri o altri interventi d'urgenza). Successivamente, l'autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà se richiedere o meno I'autorizzazione del tutore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, per proseguire le cure o per ulteriori indagini da effettuare.

LISEE

L'ISEE e la DSU

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e
La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sono utilizzati per fare richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni, servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.
La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU). La richiesta va inoltrata rivolgendosi ad un qualsiasi CAAF.



Un'importante normativa, di cui forse poco si parla, è intervenuta a disciplinare la condizione del minore in affidamento dal punto di vista fiscale.

L'art. 3 del D.P.R. 5/12/2013, n. 159 al comma 4 dispone:

Il minore in <u>affidamento temporaneo</u> ai sensi dell'art. 2, legge 184/83 è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare."

Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia. La somma detraibile varia a seconda del numero dei minori affidati. Se il minore in affido raggiunge la maggiore età, la detrazione potrà essere effettuata fino al suo ventiseiesimo anno di età.

IN PRATICA SIGNIFICA CHE...

Essendo il minore in affidamento familiare nucleo familiare a sé stante, questo può consentire di accedere alle diverse agevolazioni per le quali è prevista una bassa soglia ISEE. Gli affidatari hanno comunque facoltà di considerarlo parte del proprio nucleo familiare e quindi a tutti gli effetti "figlio a carico": per tale riconoscimento deve essere presentata, in fase di dichiarazione dei redditi, la carta che il Servizio rilascia in cui viene dichiarato il periodo di affidamento o il decreto di affidamento del Tribunale per i Minorenni.

Considerazioni sulla "SCELTA"

Dal momento in cui un minore entra nella famiglia affidataria occorre fare una scelta che potrebbe essere decisiva ai fini di ottenere vantaggi di natura fiscale o trattamenti agevolati di natura sanitaria o scolastica.

Scegliere di lasciare il minore come nucleo a sé stante o di considerarlo parte del proprio nucleo familiare, infatti, porta con sé vantaggi e svantaggi. L'ISEE permette infatti di tracciare determinate soglie di reddito che consentono o meno di accedere a servizi sociali in maniera gratuita e permettono altresì di garantire diritti anche in relazione all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

Quali possono essere i vantaggi e quali gli svantaggi? Proviamo ad elencare le prestazioni per le quali serve l'ISEE, limitando l'indicazione a quelle che riguardano i minori.

- a) <u>Tra i vantaggi</u> di lasciare il minore come nucleo a sé stante possiamo considerare le seguenti prestazioni collegate all'ISEE:
 - Asili nido ed altri servizi educativi per l'infanzia: ad esempio a Pisa il reddito ISEE per l'esenzione del pagamento per l'asilo nido nel 2022 è stato di euro 40.000.
 - Mense scolastiche: sempre a Pisa, Le fasce ISEE per l'esonero dal pagamento dei servizi scolastici sono le seguenti: FASCIA A fino a € 5.500,00. FASCIA B da € 5.501,00 a € 10.000,00. FASCIA C da € 10.001,00 a € 15.749,00.

- Prestazioni scolastiche A Pisa è detto "Pacchetto scuola" che viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali e con le modalità indicate nel bando; è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l'accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado. L'indicatore economico equivalente (ISEE) non può essere superiore all'importo fissato dalla Giunta Regionale Toscana (per l'anno 2022/23 è di euro 15.748,78). Si tratta di importi che vanno da 200 a 300 euro, a seconda della scuola frequentata.
- Ticket ed esenzioni: prima di usufruire di una prestazione di diagnostica strumentale, di laboratorio o specialistica occorre pagare il ticket. Il minore con nucleo familiare a se stante dovrebbe consentire riduzioni o esenzioni di notevole consistenza.
- Carta acquisti o social card: è una carta di pagamento elettronico utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas. Vale solo per bambini fino a 3 anni di età, con ISEE inferiore a € 7.640,18 nel 2022. La carta acquisti vale 40 euro al mese e viene ricaricata automaticamente.
- b) <u>Invece l'inserimento del minore</u> nel nucleo della famiglia affidataria porta vantaggi ai fini fiscali e previdenziali.
 - Detrazioni per figli a carico: La detrazione, dai 950 ai 1620 euro, cresce di 200 euro nel caso in cui i figli a carico siano più di tre. L'importo finale che spetta effettivamente, però, varia in base al reddito del contribuente che presenta il modello 730/2022 e alla composizione del nucleo familiare.
 - Spese per asili nido: (19%, soglia massima 632 euro)
 - Spese per lo sport: (19%, soglia massima 210 euro)
 - Spese per l'istruzione: (19% entro la soglia massima di € 800 per figlio)
 - Spese specialistiche: Ticket su medicinali e ricoveri (19% con franchigia di euro 129,11)

- Spese per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Assegno unico per figli a carico L'assegno spetta solo se il minore entra a far parte del nucleo.

Come si può vedere, a seconda del reddito e della propria composizione familiare, è opportuno per gli affidatari, fare un po' di conti prima di esercitare la scelta.

E' opportuno dare qualche chiarimento

- Chi deve presentare e firmare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEE? Nel caso di minori affidati dal giudice al Servizio e poi da questo "collocati" presso la famiglia affidataria, chi presenta e firma il modulo? Anche in questo caso se il provvedimento del giudice prevede affido all'Ente per idoneo collocamento senza individuare il nome degli affidatari, si ritiene che "l'attestazione rilasciata dai Servizi sociali alla famiglia che ha accolto il minore, con l'indicazione del decreto dell'Autorità Giudiziaria minorile che ha dato inizio alla procedura e della data d'ingresso del minore in famiglia, contenga già tutti gli elementi per legittimare i genitori affidatari alla presentazione della domanda".
- Quando si può presentare la DSU? Con il decreto del Tribunale, la decisione del Giudice tutelare o il "collocamento" da parte del Servizio Sociale, ci si può subito recare presso un CAAF qualsiasi. La scelta è, comunque, modificabile ogni anno con una nuova DSU.